

Verbale:

letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale del:

☒ Commissario: **Alberto Putamorsi**

☒ Direttore: **Antonio Bartelletti**

Parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

.....
.....
.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

☒ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☐ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

☒ non necessario

☐ favorevole

☐ non favorevole, per il seguente motivo:

.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio

☐ Affari contabili e personale

Responsabile procedimento amministrativo:

Antonio Bartelletti



Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 11

del 13 aprile 2017

oggetto: Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la concessione di contributi" e nuove direttive per la sua applicazione – approvazione

L'anno duemiladiciassette, addì 13 del mese di aprile, alle ore dodici, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 marzo 2017, n. 28.

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

Il Commissario assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Visto l'art. 12 della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D. Lgs 33/2013 e succ. mod. ed integr., in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riferimento agli artt. 26 e 27;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo:

- n. 11 del 25 marzo 2015, che ha approvato il nuovo Regolamento per la concessione di contributi ed emanato direttive per la sua applicazione;
- n. 13 del 22 luglio 2016, che ha modificato le direttive ed introdotto criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari;

Ritenuto necessario integrare il Regolamento in parola con norme riferibili anche ai contributi annualmente destinati alle sezioni C.A.I. per interventi sulla segnaletica e sulla manutenzione della rete sentieristica delle Alpi Apuane, tenuto conto che il *Protocollo d'intesa* – disciplinante a suo tempo la materia – è ormai scaduto e non è più rinnovabile nella forma, nei contenuti e nei termini stabiliti con deliberazione del Consiglio direttivo n. 27 dell'11 dicembre 2015, alla luce della più recente disciplina sulla concessione dei contributi pubblici;

Ritenuto altresì necessario integrare le direttive e criteri specifici vigenti per l'applicazione del Regolamento in parola, sostituendoli integralmente con una loro nuova versione, in conseguenza delle modifiche ed integrazioni regolamentari qui stabilite, al fine di consentire al Direttore di procedere all'approvazione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi nel corrente esercizio;

Vista la proposta di deliberazione e i suoi allegati "A" e "B", così come predisposti dall'Ufficio competente;

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione;

Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio della presente deliberazione;

delibera

- 1) di modificare ed integrare il *Regolamento per la concessione di contributi* di cui alla deliberazione Consiglio direttivo n. 11 del 25 marzo 2015, così come stabilito nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- 2) di sostituire l'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 22 luglio 2016 con l'allegato "B" alla presente deliberazione, contenente:
 - a) direttive e criteri per la concessione di contributi ordinari;
 - b) direttive e criteri per la concessione di contributi straordinari a favore di iniziative di particolare rilievo;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parco Regionale delle Alpi Apuane

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 6, comma 2

Le parole “*apposito Avviso pubblico*” sono sostituite da “*appositi Avvisi pubblici*”.

Art 6, comma 7

Si aggiunge in coda: “*Eccepiscono gli interventi sulla rete sentieristica, sia di segnaletica, sia manutentivi, che non sono soggetti e tale limite*”.

Art. 9, comma 1

Si aggiunge in coda: “*Per gli interventi relativi alla rete sentieristica tale limite è posto al 31 gennaio dell’esercizio successivo*”.

Art. 9, comma 2, lettera b)

La parola “*manifestazione*” è sostituita con “*iniziativa*”.

Regolamento per la concessione di contributi (testo coordinato)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 241/1990 e succ. mod. ed integr., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2

Finalità

1. Il Parco delle Alpi Apuane – in attuazione dei principi fissati nella propria legge istitutiva e nel proprio statuto – contribuisce in maniera esclusiva o con altri soggetti pubblici o privati, alla realizzazione di iniziative o attività proposte da altri soggetti, che evidenzino plurimi e rilevanti interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali, con particolare riferimento all'area parco e contigua.

Art. 3

Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento, per “contributo” s'intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di iniziative o attività che perseguano le specifiche finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4

Soggetti beneficiari e condizioni prioritarie

1. Possono beneficiare di contributi gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni, anche in forma associata, purché non aventi scopo di lucro, con priorità per:

- a) i soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua;
- b) le proposte che possano recare un significativo contributo alla crescita e alla valorizzazione delle comunità locali, dell'immagine del Parco e della peculiarità del suo territorio;
- c) le proposte che identifichino chiaramente i soggetti beneficiari e allarghino la platea dei potenziali fruitori.

Art. 5

Requisiti per la concessione di contributi

1. I contributi possono essere concessi per iniziative o attività, di seguito denominate “progetti”, in coerenza con i seguenti requisiti:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi, gli interventi e le attività dell'Ente Parco;
- b) presenza non significativa di attività commerciali.

Art. 6

Richiesta e concessione di contributi

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione.

2. Ogni anno, il Direttore individua e pubblicizza, attraverso appositi Avvisi pubblici, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare tale richiesta, sulla base di direttive e criteri approvati dal Consiglio direttivo.

3. È fatta salva la facoltà per l'Ente, attraverso il Direttore, di prendere in esame domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito Bando o poste fuori dai termini fissati dal Bando stesso – nel caso eccezionale di iniziative di particolare rilievo – previo reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui al comma 1, evidenziando nell'atto di concessione il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

4. Nella domanda di contributo devono essere specificati il nome del soggetto richiedente, l'indirizzo e la natura giuridica con i propri dati fiscali, nonché il nome degli eventuali altri soggetti beneficiari. Devono essere inoltre allegati il progetto proposto per il contributo e i curricula di persone fisiche eventualmente incaricate. In particolare, il progetto deve indicare modalità, tempi e luoghi di realizzazione, oltre a contenere il bilancio preventivo delle azioni da realizzare e la corrispondente copertura finanziaria, specificando la quota parte di ogni soggetto partecipante.

5. La valutazione della proposta è effettuata solo in presenza della documentazione completa, sia riguardo alla domanda di contributo, sia al progetto allegato. La domanda è ritenuta inammissibile in mancanza anche parziale dei documenti richiesti dal bando.

6. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale del Direttore, previa istruttoria dell'U.O.C. competente.

7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore al 25% del preventivo di spesa presentato e verificato nella rendicontazione. Eccepiscono gli interventi sulla rete sentieristica, sia di segnaletica, sia manutentivi, che non sono soggetti a tale limite.

Art. 7

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa o l'attività per la quale è stato concesso.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Parco che si riserva di riesaminare la domanda e di autorizzare la modifica o variazione.

3. Durante la realizzazione del progetto, i soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare personale o collaboratori qualificati e idonei anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa o dell'attività, nonché dei partecipanti;
- b) utilizzare come sedi di svolgimento strutture o spazi appropriati e rispondenti ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali dipendenti dal progetto, con particolare riguardo all'organizzare di adeguato conferimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata, all'utilizzo di materiali riutilizzabili o riciclabili o compostabili, nonché alla riduzione di imballaggi, al risparmio idrico ed energetico;
- d) agevolare, compatibilmente con i luoghi, la partecipazione di persone diversamente abili.

4. L'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di suddetti impegni e resta, in ogni caso, estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Art. 8

Promozione e divulgazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento hanno l'obbligo di evidenziare il sostegno del Parco in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata, attraverso la dicitura "con il contributo del Parco Regionale delle Alpi Apuane".

2. La bozza del materiale di cui sopra deve essere tempestivamente trasmessa al Parco stesso per la preventiva approvazione.

3. La mancata pubblicizzazione del contributo assegnato è motivo sufficiente per la non liquidazione dello stesso, da cui pure l'impossibilità dello stesso soggetto assegnatario a partecipare ad analoghi bandi nei 5 esercizi annuali successivi.

Art. 9 ***Rendicontazione***

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione dei progetti assegnatari di contributi entro 60 gg. dal termine dei medesimi e comunque non oltre il 1° dicembre dello stesso anno. Per gli interventi relativi alla rete sentieristica tale limite è posto al 31 gennaio dell'esercizio successivo.

2. La rendicontazione deve essere corredata da:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta;
- b) rendiconto economico dell'iniziativa comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto ammesso a contributo.

3. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza del contributo e l'esclusione dalla concessione di contributi per i successivi 5 esercizi annuali.

4. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo dell'ufficio competente.

5. Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 10 ***Controlli***

1. L'Ente Parco si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda e della rendicontazione ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Art. 11 ***Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione***

1. I procedimenti amministrativi conseguenti a tale Regolamento sono pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente Parco.

Parco Regionale delle Alpi Apuane

a) DIRETTIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

Il Consiglio direttivo detta le seguenti direttive e i criteri applicativi nella concessione dei contributi ordinari a soggetti terzi, sulla base del *Regolamento* specifico vigente e fino ad eventuale successivo provvedimento di modifica ed integrazione del presente documento:

1. Oltre quanto stabilito all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*, hanno priorità i progetti caratterizzati da:

- una più lunga tradizione ed un numero di edizioni svolte in passato in collaborazione con l'Ente Parco;
- più soggetti pubblici e privati coinvolti nella contribuzione finanziaria;
- un bilancio preventivo comprendente una maggiore entità di risorse economiche;
- un programma contenente un maggior numero di iniziative ed attività, nonché sviluppato su più giorni in calendario;
- uno svolgimento all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e quest'ultima rispetto a località esterne ai perimetri dell'area protetta genericamente intesa;
- più località di svolgimento e in più comuni dell'area parco e contigua;
- un collegamento con iniziative ed attività proprie dell'Ente Parco o patrocinate dallo stesso;
- un maggiore coinvolgimento di strutture di informazione e/o documentazione del Parco, nonché di esercizi consigliati/certificati e soggetti coordinati dall'Ente Parco.

2. Per la concessione di contributi sulla rete sentieristica valgono i seguenti criteri, in sostituzione di quelli stabiliti al punto 1, in aggiunta a quelli indicati all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*:

I. relativamente agli interventi sulla segnaletica, secondo il seguente ordine prioritario:

- a) realizzazione all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e quest'ultima rispetto a località esterne ai perimetri dell'area protetta genericamente intesa;
- b) nuovi sentieri (o nuovi tratti) da segnalare rispetto alla rete sentieristica esistente;
- c) maggior numero di elementi di segnaletica verticale da posizionare in addizione o in sostituzione nella rete esistente;
- d) maggior sviluppo lineare di sentieri da sottoporre ad interventi sulla segnaletica orizzontale nella rete esistente.

II. relativamente agli interventi manutentivi, secondo il seguente ordine prioritario:

- a) realizzazione all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e quest'ultima rispetto a località esterne ai perimetri dell'area protetta genericamente intesa;
- b) tratti attrezzati esistenti (provvisi di scale, cordini, staffe, appigli, ecc.) con ultimo intervento manutentivo più lontano nel tempo;
- c) ricostruzione di attraversamenti di corsi d'acqua;
- d) ricostruzione di brevi tratti franati;
- e) eliminazione di alberi abbattuti sul percorso;
- f) ricostruzione di opere laterali di regimazione delle acque e di contenimento (muri a secco).

3. Nessun progetto può beneficiare di un contributo superiore al 33,4% della risorsa ordinaria annuale disponibile nello specifico conto del bilancio preventivo.

**b) DIRETTIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
A FAVORE DI INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO**

1. La possibilità di prendere in esame domande di contributo presentate, nelle more della pubblicazione dell'apposito Bando o poste fuori dai termini fissati dallo stesso – come previsto dall'art. 6, comma 3, del vigente *Regolamento per la concessione di contributi* – può essere determinata dal Direttore, in compresenza dei seguenti due requisiti preliminari:

- a) esistenza di risorse aggiuntive a quelle ordinarie normalmente destinate a domande acquisite in vigenza di apposito bando;
- b) verifica oggettiva della particolare rilevanza dell'iniziativa.

2. La rilevanza dell'iniziativa è determinata dal soddisfacimento di tutti i seguenti criteri:

- a) ricaduta mediatica dell'iniziativa ad un livello quanto meno regionale;
- b) particolare evidenza in termini promozionali dell'area protetta, come ente di gestione e come territorio beneficiato dall'iniziativa;
- c) presenza di testimonial o personaggi di livello nazionale, coinvolti in primo piano nel programma dell'iniziativa;
- d) pluralità di luoghi e giorni coperti dall'iniziativa;
- e) presenza di più soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nel finanziamento dell'iniziativa.